Rettifica del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/1356, del 22 maggio 2024)

1. Pagina 14, articolo 8, paragrafo 3, seconda frase:

anziché: «3. (…) Nel caso delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento alle quali si applica l'articolo 23, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2024/1358, qualora tali persone rimangano fisicamente alla frontiera esterna per oltre 72 ore, i relativi accertamenti sono svolti successivamente e il periodo per gli accertamenti è ridotto a quattro giorni.»

leggasi: «3. (…) Nel caso delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento alle quali si applica l'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2024/1358, qualora tali persone rimangano fisicamente alla frontiera esterna per oltre 72 ore, i relativi accertamenti sono svolti successivamente e il periodo per gli accertamenti è ridotto a quattro giorni.».

2. Pagina 14, articolo 8, paragrafo 5, lettera d):

anziché: «d) registrazione di dati biometrici in conformità degli articoli 15, 22 e 24 del regolamento (UE) 2024/1358, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;»

leggasi: «d) registrazione di dati biometrici in conformità degli articoli 15, 22, 23 e 24 del regolamento (UE) 2024/1358, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;».

3. Pagina 18, articolo 12, paragrafo 3, prima frase:

anziché: «3. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 sono oggetto di un controllo preliminare delle vulnerabilità da parte di personale specializzato delle autorità preposte agli accertamenti formato a tal fine con l'obiettivo di individuare se un cittadino di paese terzo possa essere un apolide vulnerabile o una vittima di tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti o avere esigenze particolari ai sensi della direttiva 2008/115/CE, dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2024/1346 e dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1348.»

leggasi: «3. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 sono oggetto di un controllo preliminare delle vulnerabilità da parte di personale specializzato delle autorità preposte agli accertamenti formato a tal fine con l'obiettivo di individuare se un cittadino di paese terzo possa essere un apolide, vulnerabile o una vittima di tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti, o avere esigenze particolari ai sensi della direttiva 2008/115/CE, dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2024/1346 e dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1348.».

4. Pagina 19, articolo 14, paragrafo 3:

anziché: «3. La consultazione del CIR di cui al paragrafo 2 del presente articolo è avviata utilizzando l'ESP conformemente al capo II del regolamento (UE) 2019/817 e al capo II del regolamento (UE) 2019/818. Qualora sia tecnicamente impossibile usare l'ESP per interrogare uno o più sistemi di informazione dell'UE o il CIR, il primo comma del presente paragrafo non si applica e le autorità preposte agli accertamenti accedono direttamente ai sistemi di informazione dell'UE o al CIR. Il presente paragrafo non pregiudica l'accesso delle autorità preposte agli accertamenti al sistema d'informazione Schengen, per il quale l'uso dell'ESP rimane facoltativo.»

leggasi: «3. La consultazione del CIR di cui al paragrafo 2 del presente articolo è avviata utilizzando l'ESP conformemente al capo II del regolamento (UE) 2019/817 e al capo II del regolamento (UE) 2019/818.

Qualora sia tecnicamente impossibile usare l'ESP per interrogare uno o più sistemi di informazione dell'UE o il CIR, il primo comma del presente paragrafo non si applica e le autorità preposte agli accertamenti accedono direttamente ai sistemi di informazione dell'UE o al CIR.

Il presente paragrafo non pregiudica l'accesso delle autorità preposte agli accertamenti al sistema d'informazione Schengen, per il quale l'uso dell'ESP rimane facoltativo.».